



**COMUNE DI POVIGLIO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

**Settore Finanziario**  
Determinazione N.48 del 13/03/2024

---

**Oggetto** : ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - DESTINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CURIA PER INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI A LUOGHI DI CULTO ED EDIFICI PER SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE QUOTE 2022 E 2023

---

**IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE**

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo n.° 267/00;

Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.

**DETERMINA**

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione.

**IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE**

=====

**Oggetto** : ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - DESTINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CURIA PER INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI A LUOGHI DI CULTO ED EDIFICI PER SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE QUOTE 2022 E 2023

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione Organizzativa, prot. n° 8914 del 17/09/2021;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI E DISPOSIZIONI DI LEGGE:

- l'atto Consiliare n.103 del 28.09.1979 ... Determinazione di norme di procedura per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione in forza della legge Regionale n.47/1978 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'atto consiliare n. 21/1982, relativo alla approvazione delle norme di carattere generale disciplinanti l'erogazione del contributo degli Enti Religiosi per oneri di urbanizzazione secondaria riscossi ai sensi della Legge n.10/1977;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- la Legge n. 1150/1942 "**Legge urbanistica**";
- l'art. 53 comma 1 della L. n. 222/1985 "**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi**" il quale stabilisce che "*Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni*";
- l'art. 16, comma 8, del DPR n. 380/2001 "**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**" il quale afferma che "*Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie*";
- l'art. 2 della Legge n. 206/2003 "**Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo**" il quale ritiene che "*sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e simili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1*";
- l'art. 30 della L.R. n.15/2013 "**Disposizioni generali dell'attività edilizia**";
  
- la L.R. n. 20/2000 e s.m.;

CONSIDERATO inoltre che, la Costituzione afferma quanto segue:

- art. 7 "*Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale*";
- art. 8 "*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri*

*statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"*

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.186 del 20/12/2018 "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

CONSIDERATO che, il punto 1.6 della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 stabilisce quanto segue:

**"1.6. QUOTA DESTINATA AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESIONI RELIGIOSE**

**1.6.1. Una quota pari al 7% dei proventi degli U2 è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7, comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.**

**1.6.2. Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti senza fini di lucro.**

**1.6.3. I Comuni, nell'ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto, possono aumentare o ridurre la percentuale di cui al punto 1.6.1.**

**1.6.4. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi";**

RICHIAMATO l'art. 12 della L n. 241/1990 "**Nuove norme sul procedimento amministrativo**" il quale stabilisce che "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*";

PRESO ATTO:

- la Sentenza TAR Toscana n. 4082 del 04/10/2004;
- la deliberazione della CORTE DEI CONTI n. 219 del 27/01/2015;
- il parere del Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia Romagna "**Oneri di urbanizzazione secondaria - destinazione della quota spettante alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi**";

VISTA la Circolare della Regione Emilia Romagna - dip. Ambiente Territorio e Trasporti - edilizia in data 5.3.1985 prot. 3338, all'oggetto "Applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/1977";

RICHIAMATO il parere formulato dalla Regione Emilia Romagna, rif. AMP/DPA/01/2916 del 07/02/2001 rif. prot.n. 7193/2015 del 08/05/2015, all'oggetto "Oneri di urbanizzazione secondaria – destinazione della quota spettante alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi – Parere";

VERIFICATO che, il totale degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell'anno 2022, ammontano a € 32.483,66;

VERIFICATO che, il totale degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell'anno 2023, ammontano a € 16.091,11;

DATO ATTO che, la somma dovuta alla Parrocchia Santo Stefano Protomartire di Poviglio, di € 3.400,23 è calcolata applicando la percentuale del 7% sulla somma complessiva di € 48.574,77;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 2 delle sopra richiamate norme di carattere generale, la quota come sopra determinata deve essere liquidata a favore della Curia o suo delegato previa presentazione di idonea documentazione inviata al Comune, delle spese sostenute per interventi sui luoghi di culto;

ACQUISITA la documentazione in atti, pervenuta in data odierna via mail ordinaria, a firma di Don Alberto Nicelli, Parroco di Poviglio e Legale Rappresentante della Parrocchia Santo Stefano Protomartire, nella quale si evincono i lavori eseguiti sui fabbricati adibiti a culto;

DATO ATTO altresì che, la somma pari al 7% sopra riportata ha destinazione vincolata ed è finalizzata a tale scopo con imputazione al capitolo 12700/0 residuo passivo 2022 (impegno n. 2255) e 2023 (impegno n. 3057);

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che, il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e s.m.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 24/1997 e s.m.;

## **DETERMINA**

1. DI DARE ATTO, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, il totale degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell'anno 2022, ammontano a € 32.483,66 e gli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell'anno 2023, ammontano a € 16.091,11;
2. DI DETERMINARE la quota da liquidare a favore della Parrocchia Santo Stefano Protomartire di Poviglio, nella percentuale del 7% calcolata sull'importo di € 48.574,77 **pari a € 3.400,23**, da erogare con mandati di pagamento con imputazione al capitolo 12700/0 residuo passivo 2022 (impegno n. 2255) e 2023 (impegno n. 3057);
3. DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma a favore della Parrocchia Santo Stefano Protomartire di Poviglio - all'uopo delegata alla riscossione - in conformità a quanto stabilito con i richiamati atti consiliari n.103/1979 e n. 21/1982;
4. DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.;
5. DI PROVVEDERE, infine, all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco", così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio Comunale On-Line;

6. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39;

8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

Oggetto:ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - DESTINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CURIA PER INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI A LUOGHI DI CULTO ED EDIFICI PER SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE QUOTE 2022 E 2023

**VISTO**

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

---

Li, 13/03/2024

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO